



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
LICEO SCIENTIFICO STATALE “**DEMOCRITO**”

Viale Prassilla, 79 – 00124 Roma ☎ 06/121123816–Distretto XXI – Cod. Mecc. RMPS65000Q
Cod. Fisc. 97040180586 – e-mail: RMPS6500Q@istruzione.it - indirizzo internet: www.liceodemocrito.edu.it
SUCCURSALI: Largo Theodor Herzl, 51 – 00124 Roma Tel. 06/121125065

Registro di emergenza
Prot. n. 8 del 08/04/2021

- Al personale docente di religione cattolica
- Al DSGA
- All'Albo d'Istituto

Circolare n. 386

Oggetto: O.M. n.107 del 29/03/2021 – mobilità del personale docente di religione cattolica per l'a.s. 2021/2022.

Si trasmette la nota del Ministero dell' Istruzione prot. n. 10460 del 06/04/2021 avente ad oggetto “O.M. n.107 del 29/03/2021 – mobilità del personale docente di religione cattolica per l'a.s. 2021/2022” ed i relativi allegati.

Roma li, 8 aprile 2021

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Angela Gadaleta

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV
Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico - Innovazione Tecnologica nelle Scuole

Viale Giorgio Ribotta, 41 – 00144 Roma

PEO: drla.ufficio4@istruzione.it - PEC: drla@postacert.istruzione.it

Ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
del Lazio

LORO SEDI

e, p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del
Lazio

LORO SEDI

Agli Ordinari Diocesani del Lazio
LORO SEDI

All'Albo
N.D.G.

Alle OO.SS. del Comparto Scuola
LORO SEDI

OGGETTO: O.M. n.107 del 29/03/2021 – mobilità del personale docente di religione cattolica per l'a.s. 2021/2022.

Facendo seguito alla nota di questo Ufficio, prot. n. 10153 del 31/03/2021 con la quale è stata trasmessa l'O.M. n. 107 del 29/03/2021 che, ad ogni buon conto, si allega nuovamente alla presente, riguardante la mobilità del personale docente di religione cattolica per l'a.s. 2021/2022, si comunica quanto segue.

Si invitano i Dirigenti Scolastici a dare la massima diffusione dell'ordinanza in argomento presso il personale docente interessato e, nel rimandare alla medesima per quanto riguarda gli aspetti generali della mobilità *de quo*, con la presente si forniscono, di seguito, indicazioni operative inerenti **alla presentazione delle domande mobilità e di aggiornamento della graduatoria regionale.**

Si richiama innanzitutto l'articolo 1, commi 2 e 3 dell'allegata O.M. evidenziando in particolare che, *“in tutte le operazioni di mobilità che li riguardano, gli insegnanti di religione cattolica devono essere in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall'Ordinario della diocesi di destinazione”* e che *“gli insegnanti di religione cattolica hanno titolarità in un organico regionale articolato per ambiti territoriali diocesani e sono utilizzati nelle singole sedi scolastiche*



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV
Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico - Innovazione Tecnologica nelle Scuole

Viale Giorgio Ribotta, 41 – 00144 Roma

PEO: drla.ufficio4@istruzione.it - PEC: drla@postacert.istruzione.it

sulla base di un'intesa tra il Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale e l'Ordinario diocesano competente. Detta assegnazione di sede si intende confermata di anno in anno qualora permangano le condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge”.

Tanto premesso si fa presente che, anche per questo anno di applicazione, la mobilità del personale in argomento non potrà essere gestita in maniera automatizzata sul Sistema Informativo del Ministero dell'Istruzione.

Le SS.LL. sono pertanto invitate a procedere, dopo aver accertato l'esatta corrispondenza tra la documentazione allegata alle domande e quella elencata, all'acquisizione delle stesse, corredate della relativa documentazione e al loro invio, **entro il 26 aprile 2021** a questo Ufficio, tramite PEO all'indirizzo drla.ufficio4@istruzione.it.

Come indicato all'art. 2 dell'allegata O.M. le domande devono essere presentate dagli interessati alle SS.LL. dal 31 marzo e fino al 26 aprile 2021 e saranno prese in esame solo se redatte utilizzando l'apposito modulo allegato all'ordinanza. **Il mancato utilizzo dell'apposito modulo comporta l'annullamento delle domande.**

Il termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande è invece fissato al 4 giugno 2021.

Quanto all'aggiornamento della **graduatoria regionale** diocesana valevole per l'a.s. 2021/2022, si comunica quanto segue.

Secondo quanto stabilito nell'art. 10, comma 4 della sopra citata ordinanza, questo Ufficio dovrà predisporre, entro il 04 giugno 2021, una graduatoria regionale degli insegnanti di religione cattolica, suddivisa per diocesi, al fine di individuare il personale eventualmente in soprannumero sull'organico determinato ai sensi della legge 186/03.

Si fa presente che, come già avvenuto per la graduatoria relativa all'a.s. 2020/2021, l'Ufficio scrivente procederà alla predisposizione della graduatoria in argomento per l'a.s. 2021/2022 apportando alla graduatoria definitiva relativa all'a.s. 2020/2021 approvata con D.D.G. n. 284 del 15/06/2020 e ss.mm. ed ii., **esclusivamente** le variazioni successivamente intervenute.

Ciò premesso, si invia, in allegato, la scheda per la valutazione dei titoli finalizzata alla compilazione della graduatoria regionale su base diocesana (Allegato “9 – dichiarazione insegnanti religione cattolica”), come già pubblicata sul sito del Ministero al link <https://www.miur.gov.it/web/guest/autodichiarazioni2>.

Tale scheda dovrà essere debitamente compilata **soltanto da parte di quegli insegnanti per i quali occorre procedere alla valutazione di nuove situazioni intervenute.** Al fine di non appesantire inutilmente la procedura in argomento, i Dirigenti Scolastici sono pertanto invitati a verificare, prima dell'invio a questo Ufficio, la sussistenza della condizione sopra espressa.

Si precisa, quindi, che in presenza di qualsiasi variazione, la sopracitata scheda dovrà essere compilata **ex novo, ovviamente solo nel settore/i interessato/i alla variazione.**



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio - Direzione Generale - Ufficio IV
Personale Scolastico - Formazione del Personale Scolastico - Innovazione Tecnologica nelle Scuole

Viale Giorgio Ribotta, 41 – 00144 Roma

PEO: drla.ufficio4@istruzione.it - PEC: drla@postacert.istruzione.it

Si fa inoltre presente che, rispetto alla graduatoria dello scorso anno, per il 2021/2022, andranno inseriti anche gli insegnanti che sono stati individuati quali beneficiari di immissione in ruolo con DDG di questo USR n. 56 del 16 febbraio 2021. Si invitano pertanto i predetti insegnanti a procedere alla compilazione della suddetta scheda da trasmettere allo scrivente Ufficio secondo le modalità più avanti indicate.

Si sottolinea, inoltre che, come ribadito dall'art. 4 comma 15 dell'O.M. in oggetto, *“le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dal DPR 445 del 2000, sono puniti a norma delle disposizioni vigenti in materia”*.

I Dirigenti Scolastici interessati sono pertanto invitati a verificare l'esattezza delle dichiarazioni rese dai docenti, anche in relazione alla documentazione presente nel fascicolo personale.

L'allegata scheda per la valutazione titoli, come compilata dagli insegnanti appartenenti alle diocesi di competenza di questo USR, dovrà essere fatta poi pervenire dalle istituzioni scolastiche a questo Ufficio, tramite PEO all'indirizzo drla.ufficio4@istruzione.it entro il **17 maggio 2021**, come previsto dall'articolo 10 comma 3 dell'O.M., **unitamente all' informativa sul trattamento dei dati personali, e debitamente sottoscritta dai rispettivi interessati**.

Eventuale cartaceo consegnato dai docenti dovrà essere acquisito agli atti delle Istituzioni Scolastiche o degli Uffici Territoriali consegnatari.

Si rimanda per ogni ulteriore informazione di dettaglio, all' O.M. n.107 del 29/03/2021 allegata alla presente, nonché alla specifica pagina sul sito istituzionale del Ministero <https://www.miur.gov.it/mobilita-2021-2022>, sul quale è comunque presente la modulistica qui allegata.

Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE
Matteo Vecchio



Firmato digitalmente da
VECCHIO MATTEO
C = IT
O = MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE

Allegati:
O.M. n. 107 del 29/03/2021
Modelli mobilità (passaggio di ruolo e trasferimento)
Allegato 9 – dichiarazione insegnanti religione cattolica

**MOBILITÀ DEL PERSONALE
INSEGNANTE RELIGIONE CATTOLICA
DELLA SCUOLA PER L'A.S. 2021/22**

ALLEGATO D

dichiarazione dell'anzianità di servizio per mobilità a domanda

(per gli insegnanti della scuola infanzia e primaria)

Dichiaro sotto la mia responsabilità:

1. di aver assunto effettivo servizio nel ruolo di attuale appartenenza dal per effetto del concorso riservato per esami e titoli a posti di insegnante di religione cattolica (legge 186/2003; DDG 2 febbraio 2004); di aver usufruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni; di avere, quindi, una anzianità di servizio di ruolo, escluso l'anno in corso, valutabile ai sensi del titolo A1 lettera a) e a1) della tabella, di anni,
di cui:

A)	anno scolastico	dal	al	scuola
anni... di servizio prestato successivamente alla nomina in ruolo (1)				
anni.....derivati da retroattività giuridica della nomina coperti da effettivo servizio nel ruolo di appartenenza (1)				

B) n anni di servizio di ruolo effettivo dopo la nomina in ruolo di appartenenza in scuole o plessi situati in piccole isole

anno scolastico	dal	al	Scuola

C) anni di servizio di ruolo effettivo dopo la nomina in ruolo di appartenenza in scuole o plessi situati in paesi in via di sviluppo

anno scolastico	dal	al	Scuola

I periodi indicati nei precedenti punti a), b), c) si sommano e vanno riportati nella casella I del modulo domanda.

- 2) di aver maturato, anteriormente al servizio di ruolo effettivo di cui al precedente punto 1, la seguente anzianità (2):

	anno scolastico	dal	al	scuola
a) retroattività giuridica della nomina NON coperta da effettivo servizio (3)				
b) servizio prestato nel ruolo del personale educativo e/o nel ruolo della scuola infanzia/primaria diverso da quello di appartenenza				

di avere quindi una anzianità di servizio valutabile ai sensi del Titolo A1 lettera B) della tabella di anni

(da riportare nella casella 2 dei moduli domanda)

3) di aver prestato in possesso del prescritto titolo di studio, i seguenti servizi pre ruolo riconoscibili ai sensi dell'art. 485 del decreto legislativo n.297 del 16.4.94.(4)

a)

anno scolastico	dal	al	scuola	note di qualifica	diritto di retribuzione extra (si o no) (v. nota 4a)

b) di aver prestato servizio militare di leva o per richiamo a servizio equiparato (5) alle condizioni e con il possesso dei requisiti previsti dall'art.485 del decreto legislativo n. 297 del 16.4.94 per il seguente periodo (6)

c) di aver prestato servizio in ruolo diverso da quello di attuale appartenenza per un numero di anni

d) di aver prestato n anni di servizio pre ruolo in scuole o plessi situati nelle piccole isole.

I periodi indicati alle precedenti lett. a), b), c), d) assommano, quindi, complessivamente ad anni

(tale numero va riportato nella casella n. 3 del modulo domanda).

4) di aver prestato servizio in scuole uniche o di montagna (pluriclassi):

a) servizio di ruolo comunque prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza

dal	Al	anni	Mesi	Giorni
	totale			

di avere, quindi, una anzianità di servizio di ruolo in scuole uniche o di montagna pari ad anni

b) servizio pre ruolo

Dal	al	anni	mesi	Giorni
	totale			

di avere, quindi, una anzianità di servizio pre ruolo in scuole uniche o di montagna pari ad anni

(da riportare nell'apposito riquadro della casella 4 del modulo domanda per la scuola primaria)

5) di aver prestato servizio in scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o in classi differenziali o su posti di sostegno.

a) servizio di ruolo comunque prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza

Dal	al	anni	mesi	giorni
	totale			

di avere, quindi una anzianità di servizio di ruolo in scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o in classi differenziali o posti di sostegno pari ad anni

(da riportare nell'apposito riquadro della casella 5 dei moduli domanda, qualora il trasferimento o il passaggio sia richiesto per scuole speciali o su posti di sostegno)

b) servizio pre ruolo

Dal	al	anni	mesi	giorni
	totale			

di avere, quindi una anzianità di servizio pre-ruolo in scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o in classi differenziali o posti di sostegno pari ad anni*(da riportare nell'apposito riquadro della casella 5 dei moduli domanda, qualora il trasferimento o il passaggio sia richiesto per scuole speciali o su posti di sostegno)*

6) di aver prestato servizio di ruolo a partire dall'a.s. '92/'93 e fino all'a.s. '97/'98, come "specialista" per l'insegnamento della lingua straniera

a) servizio di ruolo per la lingua straniera effettivamente prestato nell'ambito del plesso o circolo di titolarità

dal	al	anni	mesi	giorni
	totale			

di avere, quindi una anzianità di servizio di ruolo effettivamente prestato, a partire dall'a.s. '92/'93 e fino all'a.s. '97/'98, come "specialista" della lingua straniera pari ad anni *(da riportare nell'apposito riquadro della casella 7 dei moduli domanda per la scuola primaria), nel plesso o circolo di titolarità;*

b) servizio di ruolo effettivamente prestato al di fuori del plesso o circolo di titolarità

Dal	al	anni	mesi	giorni
	totale			

di avere, quindi una anzianità di servizio di ruolo effettivamente prestato, a partire dall'a.s. '92/'93 e fino all'a.s. '97/'98, come “specialista” della lingua straniera pari ad anni
(da riportare nell'apposito riquadro della casella 7 del modulo domanda per la scuola primaria) fuori del plesso o circolo di titolarità.

data

firma del docente

ALLEGATO D

Dichiarazione dell'anzianità di servizio per mobilità a domanda

(per gli insegnanti della scuola secondaria di I e II grado)

Dichiaro sotto la mia responsabilità:

1) di aver assunto effettivo servizio nel ruolo di attuale appartenenza dal per effetto del concorso riservato per esami e titoli a posti di insegnante di religione cattolica (legge 186/2003; DDG 2 febbraio 2004; di aver usufruito dei seguenti periodi di aspettativa senza assegni; di avere, quindi, una anzianità di servizio di ruolo , escluso l'anno in corso, valutabile ai sensi del Titolo A1 lettera a) ed a1) della tabella, di anni

di cui:

A)	anno scolastico	dal	al	scuola
anni... di servizio prestato successivamente alla nomina in ruolo (1)				
anni...derivati da retroattività giuridica della nomina coperti da effettivo servizio nel ruolo di appartenenza (1)				

B) n... anni di servizio di ruolo effettivo dopo la nomina in ruolo di appartenenza in scuole o plessi situati in piccole isole

anno scolastico	Dal	al	scuola

C) n... anni di servizio effettivo di ruolo dopo la nomina in ruolo di appartenenza in scuole o plessi situati in paesi in via di sviluppo

anno scolastico	Dal	al	scuola

I periodi indicati nei precedenti punti a), b), c) si sommano e vanno riportati nella casella I del modulo domanda.

2) di aver maturato, anteriormente al servizio di ruolo effettivo di cui al precedente punto 1, la seguente anzianità (2):

	anno scolastico	dal	al	scuola
a) decorrenza giuridica della nomina NON coperta da effettivo servizio (3)				
b) servizio prestato in ruolo della istruzione secondaria diverso da quello di attuale appartenenza				
c) servizio prestato in ruolo della istruzione secondaria diverso da quello di attuale appartenenza in scuole/istituti situati nelle piccole isole				
d) servizio prestato nel ruolo degli assistenti universitari				
e) servizio prestato nel ruolo del personale educativo				
f) servizio prestato nel ruolo del personale direttivo dei convitti nazionali				

di avere quindi una anzianità di servizio valutabile ai sensi del Titolo A1 lettere b) e b1) *(da riportare nella casella 2 dei moduli domanda)*

3) a) di aver prestato in possesso del prescritto titolo di studio, i seguenti servizi pre ruolo, riconoscibili ai sensi dell'art. 485 del decreto legislativo n.297 del 16.4.94 (4).

anno scolastico	Dal	al	scuola	note di qualifica	diritto di retribuzione extra (si o no) (v. nota 4a)

* per la valutazione dei servizi nei corsi cracis è necessaria l'attribuzione della qualifica in conformità a quanto precisato nella c.m. n. 256 del 4/10/1977.

b) di aver prestato servizio militare di leva o per richiamo a servizio equiparato (5) alle condizioni e con il possesso dei requisiti previsti dall'art.485 del decreto legislativo n. 297 del 16.4.94 per il seguente periodo (6)

c) di aver prestato servizio nel ruolo degli insegnanti di scuola dell'infanzia e/o primaria per un numero di anni

d) di aver prestato n. anni di servizio pre-ruolo in scuole/istituti situati nelle piccole isole

i periodi indicati alle precedenti lett. a),b), c), d) assommano, quindi, complessivamente ad anni

(tale numero va riportato nella casella n. 3 del modulo domanda).

4) di aver prestato servizio in scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o in classi differenziali o su posti di sostegno o su d.o.s. .

a) servizio di ruolo comunque prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza

dal	al	anni	mesi	giorni
	totale			

di avere, quindi una anzianità di servizio di ruolo in scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o in classi differenziali o su posti di sostegno pari ad anni

(da riportare nell'apposito riquadro della casella 5 dei moduli domanda, qualora il trasferimento o il passaggio sia richiesto per scuole speciali o su posti di sostegno della scuola secondaria di primo grado; da riportare nell'apposito riquadro della casella 6 dei moduli domanda qualora il trasferimento o il passaggio di cattedra sia richiesto per le d.o.s. della scuola secondaria di secondo grado ovvero nell'apposito riquadro della casella 5 del modulo domanda qualora il passaggio di ruolo sia richiesto per le d.o.s. della scuola secondaria di secondo grado).

c) servizio pre ruolo

dal	Al	anni	mesi	giorni
	Totale			

di avere, quindi una anzianità di servizio pre-ruool in scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato o in classi differenziali o posti di sostegno o su d.o.s. pari ad anni

(da riportare nell'apposito riquadro della casella 5 dei moduli domanda, qualora il trasferimento o il passaggio sia richiesto per scuole speciali o su posti di sostegno della scuola secondaria di primo grado; da riportare nell'apposito riquadro della casella 6 dei moduli domanda qualora il trasferimento o il passaggio di cattedra sia richiesto per le d.o.s. della scuola secondaria di secondo grado ovvero nell'apposito riquadro della casella 5 del modulo domanda qualora il passaggio di ruolo sia richiesto per le d.o.s. della scuola secondaria di secondo grado).

data

firma del docente

NOTE ALL'ALLEGATO D

(1) ai fini della valutazione dell'anno, l'interessato dovrà aver prestato almeno 180 giorni di servizio (allegato d valutazione dell'anzianità di servizio del c.c.n.i. sulla mobilità)

(2) i servizi riportati nel presente punto devono riferirsi a periodi non dichiarati nel precedente punto 1. Nel computo dell'anzianità di servizio vanno detratti i periodi di aspettativa senza assegni.

(3) la presente voce va compilata solo se la decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di attuale appartenenza è anteriore a quella della decorrenza economica, e non è coperta da effettivo servizio. La retrodatazione giuridica della nomina operata per effetto di un giudicato va invece indicato nel precedente punto 1.

(4) il servizio pre-ruolo nelle scuole secondarie è valutato se prestato in scuole statali o pareggiate o in scuole annesse ad educandati femminili statali. Il servizio pre-ruolo nelle scuole primarie è valutabile se prestato nelle scuole statali o parificate o in scuole annesse ad educandati femminili statali. E' valutabile anche il servizio prestato nelle scuole popolari, sussidiarie o sussidiate. Si ricorda, inoltre, che gli anni di servizio pre-ruolo sono valutabili se prestati alle seguenti condizioni:

a) per gli anni scolastici anteriori al 1945/46 il professore deve aver prestato 7 mesi di servizio compreso il tempo occorso per lo svolgimento degli esami (1 mese per la sessione estiva e 1 mese per l'autunnale).

B) per gli anni scolastici dal 1974/75 l'insegnante deve aver prestato servizio per almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell'infanzia, fino al termine delle attività educative.

(5) depennare la dicitura che non interessa.

(6) il servizio militare di leva o equiparato va valutato ai sensi dell'art. 485 del decreto legislativo n.297 del 16.4.94, nella misura prevista nelle note comuni alle tabelle a domanda e d'ufficio allegate al c.c.n.i. per il servizio pre-ruolo. Detto servizio è valutabile solo se prestato, col possesso del prescritto titolo di studio, in costanza di servizio di insegnamento non di ruolo.

SCHEDA PER LA VALUTAZIONE DEI TITOLI FINALIZZATA ALLA COMPILAZIONE DELLA GRADUATORIA REGIONALE SU BASE DIOCESANA PER L'INDIVIDUAZIONE DEI DOCENTI SOPRANNUMERARI RELATIVAMENTE ALL'ORGANICO DI DIRITTO A.S. 2020/2021

La presente scheda è tratta dall'Allegato 2 del CCNI mobilità

Spett.le _____

Per il tramite del Dirigente dell' Istituto

Il/La sottoscritto/a nato/a a
 (prov.....), il residente in
 Via
 insegnante a tempo indeterminato di scuola dell'infanzia/primaria – secondaria di 1° grado/2° grado, classe di concorso religione cattolica, diocesi di titolarità, in servizio presso la scuola di
 ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), come modificato dall'art. 15 della legge 16.01.2003 n° 3 e dall'art. 15, comma 1 della legge 183/2011, consapevole delle responsabilità civili e penali cui va incontro in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, dichiara sotto la propria responsabilità, ai fini della compilazione della graduatoria regionale su base diocesana prevista dall'art.10, commi 3 e 4 dell'O.M. di riferimento per la mobilità degli insegnanti di religione cattolica.

ANZIANITA' DI SERVIZIO
 (titolo A1 della Tabella A)

	Da compilare a cura dell'interessato	Riservato al controllo dell'Amministrazione
- per ogni anno di servizio comunque prestato successivamente alla decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza (1) (lett.a) punti 6 per anno		
- per ogni anno di servizio prestato dopo la nomina nel ruolo di appartenenza in scuole o istituti situati in piccole isole, in aggiunta al punteggio di cui al punto a). (lett. a1) Punti 6 per anno		
- per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto o valutato ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo prestato nella scuola dell'infanzia (lett b) (1) punti 3 per i primi 4 anni, 2 per ogni anno successivo ai		

quattro		
- per ogni anno di servizio pre-ruolo effettivamente prestato(3) in scuole o istituti situati nelle piccole isole (4) in aggiunta al punteggio di cui al punto b) (lett. b1) punti 3 per i primi 4 anni, 2 per ogni anno successivo ai quattro		
- per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità (5) in aggiunta a quello previsto dalle lettere a),a1),b) e b1) (lett. C - Nota 5 bis) entro il quinquennio punti 2 oltre il quinquennio punti 3 per ogni anno		
- per ogni anno di servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità nella sede (comune) di attuale titolarità (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere a), a1), b) b1) e c) (lett. c0) Punti 1 per ogni anno		

(*) le voci della tabella di valutazione corrispondono alla tabella relativa ai trasferimenti a domanda allegata al contratto mobilità.

ESIGENZE DI FAMIGLIA (6)
(titolo A2 della tabella A)

	Da compilare a cura dell'interessato	Riservato al controllo dell'Amministrazione
- per ogni figlio di età inferiore a sei anni (lettera b, titolo A2 della tab.A e nota (8)) Punti 4 per ogni figlio		
- per ogni figlio tra i sei e i 18 anni di età (lettera c, titolo A2 della tab.A e nota (8)) Punti 3 per ogni figlio		
- per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabile al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto (titolo A2 tab. A e nota (9) (lett.d)) Punti 6		
- per la fruizione dei benefici previsti dalla legge 104/92 e dall'art 13 del CCNI Punto III n. 2 Precedenza	<ul style="list-style-type: none"> • Art. 21 L.104/92 • Art 13 CCNI p III n. 2 • Art 33 c 6 L.104/92 • Art 33 cc 5 e 7 L.104/92 	

TITOLI GENERALI
(titolo A3 della tabella A)

TITOLI	Da compilare a cura dell'interessato	Riservato al controllo dell'Amministrazione
<p>- Inclusione in graduatoria di merito in pubblico concorso per esami relativo al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore (10) (lettera A) Punti 12</p>		
<p>- Diplomi di specializzazione conseguiti in corsi post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal d.p.r. n.162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati (11) ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi universitari, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente (12) lettera B) Per ogni diploma punti 5</p>		
<p>- Diplomi universitari (laurea di primo livello o breve o diploma Isef) conseguiti oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (lettera C) Per ogni diploma punti 3</p>		
<p>- Corsi di perfezionamento post-laurea e/o master di durata non inferiore ad un anno, previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n.162/82, ovvero dalla legge n.341/90 (artt. 4,6,8) attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ivi compresi gli istituti di educazione fisica statali pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal docente. (lettera D)(13) Per ogni corso punti 1</p>		

<p>- Diplomi di laurea con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), di accademia di belle arti, di conservatorio di musica, di istituto superiore di educazione fisica, conseguiti oltre al titolo di studio necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (lettera E) (14) Per ogni diploma punti 5</p>		
<p>- Conseguimento del dottorato di ricerca (lettera F) Punti 5</p>		
<p>- per la sola scuola primaria: di avere frequentato un corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nel piano attuato dal ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici provinciali, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di ricerca (IRRSAE, CEDE, BDP) e dell'università (lettera G) Punti 1</p>		
<p>- CLIL di Corso di Perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al Decreto Direttoriale n. 6 del 16 aprile 2012 rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, comma 3 del D.M. del 30 settembre 2011. NB: il certificato viene rilasciato solo a chi</p> <ul style="list-style-type: none"> • è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER (art 4 comma 2) • ha frequentato il corso metodologico • ha sostenuto la prova finale <p>(lettera I) Punti 1</p>		
<p>- CLIL per i docenti NON in possesso di Certificazione di livello C1, ma che avendo svolto la parte metodologica presso le strutture universitarie, sono in possesso di un ATTESTATO di frequenza al corso di perfezionamento. NB: in questo caso il docente ha una competenza linguistica B2 NON certificata, ma ha frequentato il corso e superato l'esame finale (lettera L) Punti 0,5</p>		

I titoli generali relativi al titolo A3 anche se cumulabili tra di loro, sono valutabili fino ad un massimo di punti 10.

Segue allegato a1

note

(1) solo per la scuola primaria il servizio prestato nelle scuole uniche o di montagna (pluriclassi) è raddoppiato.

(2) va valutata nella misura prevista dalla presente voce, l'anzianità derivante da decorrenza giuridica della nomina anteriore all' decorrenza economica, se non è stato prestato alcun servizio o se il servizio non è stato prestato nel ruolo di appartenenza. nella stessa misura è valutato anche il servizio pre- ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi del d.l.19.6.1970, n.370, convertito con modificazioni nella legge 26.7.1970, n. 576 e successive integrazioni.

(3) ai fini dell'attribuzione del punteggio in questione il servizio nelle piccole isole deve essere effettivamente prestato per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico.

(4) la dizione piccole isole è comprensiva di tutte le isole del territorio italiano, ad eccezione, ovviamente, delle due isole maggiori (sicilia e sardegna).

(5) il punteggio va attribuito se il convitto di titolarità giuridica e il convitto in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo considerato.

il punteggio va anche attribuito nel caso disciplinato dall'art. 31 del contratto mobilità (diritto di rientro nei sei anni del personale trasferito in quanto soprannumerario). non va valutato l'anno scolastico in corso al momento della presentazione della domanda.

(6) le situazioni di cui al presente titolo non si valutano per i trasferimenti nell'ambito della stessa sede.

(7) il punteggio spetta solo per il comune di residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell'ordinanza, vi risiedano effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi. la residenza della persona alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con certificato anagrafico nel quale dovrà essere indicata la decorrenza dell'iscrizione stessa. dalla iscrizione anagrafica si prescinde quando si tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione dell'ordinanza. il punteggio di ricongiungimento spetta anche nel caso in cui nel comune di residenza del coniuge non vi siano istituzioni educative richiedibili: in tal caso il punteggio sarà attribuito per tutte le sedi del comune più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, purchè indicate tra le preferenze espresse. i punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere a), b), c) e d) sono cumulabili tra loro.

(8) l'età è riferita al 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento. si considerano anche i figli che compiono i sei o i diciotto anni entro il 31 dicembre dell'anno in cui si effettua il trasferimento.

(9) la valutazione è attribuita nei seguenti casi:

a) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in istituto di cura;

b) figlio minorato, ovvero coniuge o genitore, bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura, tali da comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto medesimo.

c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt. 114, 118 e 122, d.p.r. 9.10.1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero presso la residenza abituale con l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato d.p.r. n. 309/1990.

(10) è equiparata all'inclusione in graduatoria di merito l'inclusione in terne di concorsi a cattedre negli istituti di istruzione artistica. i concorsi a posti di personale ispettivo e

direttivo sono da considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento.

(11) vanno riconosciuti oltre ai corsi previsti dagli statuti delle università (art. 6 l. 341/90 ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione di cui al d.p.r. 162/82 (art. 4 - 1° comma l. 341/90) anche i corsi previsti dalla l. 341/90, art. 8 e realizzati dalle università attraverso i propri consorzi anche di diritto privato, nonché i corsi attivati dalle università avvalendosi della collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la costituzione di apposite convenzioni (art. 8 l. 341/90).

si ricorda che a norma dell'art. 10 del d.l. 1.10.1973, n. 580, convertito con modificazioni nella legge 30.11.1973, n. 766, le denominazioni di università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria possono essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle disposizioni di legge.

(12) È valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni accademici, e non sono valutabili né il titolo di specializzazione per l'insegnamento ad alunni disabili (legge 341/90), né i titoli rilasciati dalle SISS.

(13) È valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni accademici

(14) Il diploma di laurea in scienze motorie non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma ISEF

IRC - DOMANDA DI PASSAGGIO DI RUOLO

PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2021/2022

SEZIONE A

ALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE	RISERVATO ALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE Protocollo. N..... del...../...../.....
RISERVATO AL DIRIGENTE SCOLASTICO Protocollo	

SEZIONE B

__I__ sottoscritt__ chiede il passaggio di ruolo:

1) <input type="checkbox"/> nelle scuole dell'infanzia e primaria della medesima Diocesi	Regione <input style="width: 100%;" type="text"/>
2) <input type="checkbox"/> nelle scuole dell'infanzia e primaria in altre Diocesi della medesima regione	Regione <input style="width: 100%;" type="text"/>
3) <input type="checkbox"/> nelle scuole dell'infanzia e primaria in altre Diocesi di altra regione	Regione <input style="width: 100%;" type="text"/>
4) <input type="checkbox"/> nelle scuole dell'infanzia e primaria in Diocesi interregionale	Regioni <input style="width: 100%;" type="text"/>

SEZIONE C - DATI ANAGRAFICI

SITUAZIONE ANAGRAFICA						
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>					
COGNOME	NOME					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; border: 1px solid black; text-align: center; font-size: x-small;">giorno</td> <td style="width: 33%; border: 1px solid black; text-align: center; font-size: x-small;">mese</td> <td style="width: 33%; border: 1px solid black; text-align: center; font-size: x-small;">anno</td> </tr> </table> DATA DI NASCITA	giorno	mese	anno	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; border: 1px solid black; text-align: center; font-size: x-small;">sigla</td> <td style="border: 1px solid black; font-size: x-small;">provincia per esteso</td> </tr> </table> PROVINCIA DI NASCITA	sigla	provincia per esteso
giorno	mese	anno				
sigla	provincia per esteso					
RESIDENZA ATTUALE						
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>				
comune	provincia per esteso	sigla				
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 15%;" type="text"/>	<input style="width: 20%;" type="text"/>				
via	c.a.p.	telefono				
SITUAZIONE DI RUOLO						
<input style="width: 100%; height: 30px;" type="text"/>						
DIOCESI DI TITOLARITA'						
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>					
COMUNE DI SERVIZIO	SCUOLA DI SERVIZIO					

DOCUMENTI ALLEGATI

1	2	3
4	5	6
7	8	9

SEZIONE D - TABELLA DI VALUTAZIONE PER MOBILITA' PROFESSIONALE (ALLEGATO 2 DEL CCNI MOBILITA' , TABELLA B)

ANZIANITA' DI SERVIZIO

1. Numero complessivo di anni di servizio effettivamente prestati dopo la decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza (lettere A e A1)	1	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2. Numero di anni derivanti da retroattività giuridica della nomina non coperti da effettivo servizio (lettere B e B1, nota 4)	2	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3. Numero complessivo di anni di servizio pre-ruolo (lettera B e B1)	3	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4. Numero di anni di servizio di ruolo (almeno 3 anni) prestati senza soluzione di continuità nel circolo di titolarità (lettera C)	4	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5. Punteggio aggiuntivo (lettera D)	6	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO <input type="text"/>

TITOLI GENERALI

6. Idoneità conseguita a seguito di superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (c) (lettera A)	6	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="text"/>
7. Ulteriori concorsi pubblici per l'accesso al ruolo di appartenenza di livello pari o superiore (lettera B)	7	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
8. Numero di diplomi di specializzazione conseguiti in corsi post-laurea (lettera C)	8	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
9. Numero di diplomi universitari conseguiti oltre il titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (lettera D)	9	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
10. Numero di corsi di perfezionamento e/o master di durata non inferiore ad un anno (lettera E nota 14 allegato D contratto mobilità)	10	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
11. Numero di diplomi di laurea conseguiti oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (lettera F)	11	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
12. Conseguimento del dottorato di ricerca (lettera G)	12	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="text"/>
13. Frequenza del corso di aggiornamento di formazione linguistica (lettera H)	13	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="text"/>
14. Numero partecipazione esami di stato (lettera I)	14	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
15. Numero di anni di servizio come utilizzato nel posto su cui si è chiesto il passaggio (lettera L)	15	<input type="text"/>	<input type="text"/>	
16. Corso di Perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera	16	{ con certificazione di Livello C1 del QCER (lettera M) senza certificazione di Livello B2 del QCER (lettera N)		<input type="text"/> <input type="text"/>

SEZIONE E - ALTRE INDICAZIONI

17. Il/La Sottoscritto/a ha presentato anche domanda di trasferimento.
 Ordine di trattamento delle domande:

Domanda di trasferimento: 1 2

Domanda di passaggio: 1 2

PRECEDENZE

18. Il docente usufruisce della precedenza prevista per non vedenti? (art. 3 L. 28/91 N.120)	18	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/>
19. Il docente usufruisce della precedenza prevista per gli emodializzati? (art. 61 L. 270/82)	19	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/>
20. Il docente usufruisce della precedenza prevista, quale utilizzato nel posto di insegnamento richiesto?	20	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/>

REQUISITI

21. Possesso dei requisiti per il passaggio richiesto (certificato di idoneità rilasciato dall'Ordinario diocesano delle diocesi richieste e superamento del concorso per l'IRC nella scuola dell'infanzia e primaria)	21	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	----	--------------------------	--------------------------

SEZIONE F - PREFERENZE

NUM.	CODICE	DIOCESI - DIZIONE IN CHIARO
1		
2		
3		
4		
5		

Data ___ / ___ / _____	Firma del Docente _____
Visto: - la domanda è completa degli allegati dichiarati	
	Firma del Dirigente _____

IRC - DOMANDA DI PASSAGGIO DI RUOLO

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO SCOLASTICO 2021/2022

SEZIONE A

ALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE	RISERVATO ALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE Protocollo. N..... del...../...../.....
RISERVATO AL DIRIGENTE SCOLASTICO Protocollo	

SEZIONE B

__I__ sottoscritt__ chiede il passaggio di ruolo:

1)	<input type="checkbox"/>	nelle scuole secondarie della medesima Diocesi	Regione	<input style="width: 95%;" type="text"/>
2)	<input type="checkbox"/>	nelle scuole secondarie in altre Diocesi della medesima regione	Regione	<input style="width: 95%;" type="text"/>
3)	<input type="checkbox"/>	nelle scuole secondarie in altre Diocesi di altra regione	Regione	<input style="width: 95%;" type="text"/>
4)	<input type="checkbox"/>	nelle scuole secondarie in Diocesi interregionali	Regioni	<input style="width: 95%;" type="text"/>

SEZIONE C - DATI ANAGRAFICI

SITUAZIONE ANAGRAFICA						
<input style="width: 98%;" type="text"/>	<input style="width: 98%;" type="text"/>					
COGNOME	NOME					
<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%; border: 1px solid black; text-align: center; font-size: x-small;">giorno</td> <td style="width: 33%; border: 1px solid black; text-align: center; font-size: x-small;">mese</td> <td style="width: 33%; border: 1px solid black; text-align: center; font-size: x-small;">anno</td> </tr> </table>	giorno	mese	anno	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%; border: 1px solid black; text-align: center; font-size: x-small;">sigla</td> <td style="width: 90%; border: 1px solid black;"><input style="width: 98%;" type="text"/></td> </tr> </table>	sigla	<input style="width: 98%;" type="text"/>
giorno	mese	anno				
sigla	<input style="width: 98%;" type="text"/>					
DATA DI NASCITA	PROVINCIA DI NASCITA					
RESIDENZA ATTUALE						
<input style="width: 98%;" type="text"/>	<input style="width: 98%;" type="text"/>	sigla				
comune	provincia per esteso					
<input style="width: 98%;" type="text"/>	<input style="width: 15%; font-size: x-small;" type="text"/>	<input style="width: 15%; font-size: x-small;" type="text"/>				
via	c.a.p.	telefono				
SITUAZIONE DI RUOLO						
Grado di istruzione di utilizzazione	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				
	infanzia	primaria				
<input style="width: 98%;" type="text"/>						
DIOCESI DI TITOLARITA'						
<input style="width: 98%;" type="text"/>	<input style="width: 98%;" type="text"/>					
COMUNE DI SERVIZIO	SCUOLA DI SERVIZIO					

DOCUMENTI ALLEGATI

1	2	3
4	5	6
7	8	9

SEZIONE D - TABELLA DI VALUTAZIONE PER MOBILITA' PROFESSIONALE (ALLEGATO 2 DEL CCNI MOBILITA' , TABELLA B)

ANZIANITA' DI SERVIZIO

1. Numero complessivo di anni di servizio effettivamente prestati dopo la decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza (lettere A e A1)	1	<input type="text"/>	<input type="text"/>
2. Numero di anni derivanti da retroattività giuridica della nomina non coperti da effettivo servizio (lettere B e B1, nota 4)	2	<input type="text"/>	<input type="text"/>
3. Numero complessivo di anni di servizio pre-ruolo (lettera B e B1)	3	<input type="text"/>	<input type="text"/>
4. Numero di anni di servizio di ruolo (almeno 3 anni) prestati senza soluzione di continuità nel circolo di utilizzazione (lettera C)	4	<input type="text"/>	<input type="text"/>
5. Punteggio aggiuntivo (lettera D)	5	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text" value="NO"/> <input type="text"/>

TITOLI GENERALI

6. Idoneità conseguita a seguito di superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (lettera A)	6	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text" value="NO"/>	<input type="text"/>
7. Ulteriori concorsi pubblici per per accesso al ruolo di appartenenza di livello pari o superiore (lettera B)	7	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
8. Numero di diplomi di specializzazione conseguiti in corsi post-laurea (lettera C)	8	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
9. Numero di diplomi universitari conseguiti oltre il titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (lettera D)	9	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
10. Numero di corsi di perfezionamento e/o master di durata non inferiore ad un anno (lettera E nota 14 allegato D contratto mobilità)	10	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
11. Numero di diplomi di laurea conseguiti oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (lettera F)	11	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
12. Conseguitamento del dottorato di ricerca (lettera G)	12	<input type="text" value="SI"/>	<input type="text" value="NO"/>	<input type="text"/>
13. Numero di partecipazioni agli esami di stato (lettera I)	13	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
14. Numero di anni di servizio come utilizzato nel posto per cui è chiesto il passaggio (lettera L)	14	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
15. Corso di Perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera	15	{ con certificazione di Livello C1 del QCER (lettera M) senza certificazione di Livello B2 del QCER (lettera N)		<input type="text"/>

SEZIONE E - ALTRE INDICAZIONI

16. Il/La Sottoscritto/a ha presentato anche domanda di trasferimento. Ordine di trattamento delle domande:	
Domanda di trasferimento:	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/>
Domanda di passaggio:	<input type="text" value="1"/> <input type="text" value="2"/>

PRECEDENZE

17. Il docente usufruisce della precedenza prevista per non vedenti? (art. 3 L. 28/91 N.120)	17	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/>
18. Il docente usufruisce della precedenza prevista per gli emodializzati? (art. 61 L. 270/82)	18	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/>
19. Il docente usufruisce della precedenza prevista, quale utilizzato nel posto di insegnamento richiesto?	19	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO	<input type="checkbox"/>

REQUISITI

20. Possesso dei requisiti per il passaggio richiesto (certificato di idoneità rilasciato dall'Ordinario diocesano delle diocesi richieste e superamento del concorso nella scuola secondaria di 1 e 2 grado)	20	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
---	----	--------------------------	--------------------------

SEZIONE F - PREFERENZE

NUM.	CODICE	DIOCESI - DIZIONE IN CHIARO
1		
2		
3		
4		
5		

Data ___ / ___ / _____	Firma del Docente _____
Visto: - la domanda è completa degli allegati dichiarati	Firma del Dirigente _____

IRC - DOMANDA DI TRASFERIMENTO

PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA - ANNO SCOLASTICO 2021/2022

SEZIONE A

ALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE	RISERVATO ALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE Protocollo. N..... del...../...../.....
RISERVATO AL DIRIGENTE SCOLASTICO Protocollo	

SEZIONE B

__I__ sottoscritt__ chiede il trasferimento:

1) <input type="checkbox"/> nelle scuole dell'infanzia e primaria in altre Diocesi della medesima regione	Regione <input style="width: 100%;" type="text"/>
2) <input type="checkbox"/> nelle scuole dell'infanzia e primaria in altre Diocesi di altra regione	Regione <input style="width: 100%;" type="text"/>
3) <input type="checkbox"/> nelle scuole dell'infanzia e primaria in Diocesi interregionali	Regioni <input style="width: 100%;" type="text"/>

Domanda valida solo per la scuola dell'infanzia (Docenti in possesso dei soli titoli di qualificazione per la scuola dell'infanzia)

SEZIONE C - DATI ANAGRAFICI

SITUAZIONE ANAGRAFICA <input style="width: 100%;" type="text"/>						
COGNOME <input style="width: 100%;" type="text"/>	NOME <input style="width: 100%;" type="text"/>					
<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;"> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> giorno </td> <td style="width: 33%; text-align: center;"> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> mese </td> <td style="width: 33%; text-align: center;"> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> anno </td> </tr> </table> DATA DI NASCITA	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> giorno	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> mese	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> anno	<table style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center;"> <input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> sigla </td> <td style="width: 90%; text-align: center;"> <input style="width: 90%; height: 20px;" type="text"/> provincia per esteso </td> </tr> </table> PROVINCIA DI NASCITA	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> sigla	<input style="width: 90%; height: 20px;" type="text"/> provincia per esteso
<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> giorno	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> mese	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> anno				
<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> sigla	<input style="width: 90%; height: 20px;" type="text"/> provincia per esteso					
RESIDENZA ATTUALE						
<input style="width: 100%;" type="text"/> comune	<input style="width: 100%;" type="text"/> provincia per esteso	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> sigla				
<input style="width: 100%;" type="text"/> via	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/> c.a.p.	<input style="width: 100%;" type="text"/> telefono				
SITUAZIONE DI RUOLO						
Grado di istruzione di utilizzazione	<input type="checkbox"/> infanzia <input type="checkbox"/> primaria	I Docenti occupati su posto misto devono barrare entrambe le caselle				
<input style="width: 100%;" type="text"/> DIOCESI DI TITOLARITA'						
<input style="width: 100%;" type="text"/> COMUNE DI SERVIZIO	<input style="width: 100%;" type="text"/> SCUOLA DI SERVIZIO					

DOCUMENTI ALLEGATI

1	2	3
4	5	6
7	8	9

SEZIONE D - TABELLA DI VALUTAZIONE PER TRASFERIMENTI (ALLEGATO 2 DEL CCNI MOBILITA' TABELLA A)

ANZIANITA' DI SERVIZIO

1. Numero complessivo di anni di servizio effettivamente prestati dopo la decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza (lettere A e A1)	1	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
2. Numero di anni derivanti da retroattività giuridica della nomina non coperti da effettivo servizio (lettere B e B1, nota 4)	2	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
3. Numero complessivo di anni di servizio pre-ruolo (lettera B e B1)	3	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
4. Numero di anni di servizio prestati in scuole uniche o di montagna	4	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
5. Numero di anni di servizio di ruolo (almeno 3 anni) prestati senza soluzione di continuità (lettera C)	5	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
6. Punteggio aggiuntivo (lettera D)	6	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

ESIGENZE DI FAMIGLIA

7. Comune di ricongiungimento per trasferimento (lettera A)	7	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
8. Comune dove possono essere assistiti i figli disabili, tossicodipendenti, etc (lettera D)	8	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
9. Numero dei figli che non abbiano compiuto sei anni di età (lettera B)	9	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
10. Numero dei figli di età superiore a sei anni, ma non superiore ai diciotto o che si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (lettera C)	10	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

TITOLI GENERALI

11. Idoneità conseguita a seguito di superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (c) (lettera A)	11	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
12. Numero di diplomi di specializzazione conseguiti in corsi post-laurea (lettera B)	12	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
13. Numero di diplomi universitari conseguiti oltre il titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (lettera C)	13	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
14. Numero di corsi di perfezionamento e/o master di durata non inferiore ad un anno (lettera D nota 14 allegato D contratto mobilità)	14	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
15. Numero di diplomi di laurea conseguiti oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (lettera E)	15	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
16. Conseguimento del dottorato di ricerca (lettera F)	16	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
17. Frequenza del corso di aggiornamento di formazione linguistica glottodidattica (lettera G)	17	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
18. Numero di partecipazioni agli esami di stato (lettera H)	18	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
19. Corso di Perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera	19	{ con certificazione di Livello C1 del QCER (lettera I) senza certificazione di Livello B2 del QCER (lettera L)	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
	<input type="text"/>		<input type="checkbox"/>	

SEZIONE E - PRECEDENZE

20. Il docente usufruisce della precedenza prevista per non vedenti? (art. 3 L. 28/91 N.120)	20	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>
21. Il docente usufruisce della precedenza prevista per gli emodializzati? (art. 61 L. 270/82)	21	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/>

PRECEDENZE

22. Il docente usufruisce della precedenza prevista per gli aventi necessità di cure a carattere continuativo?	2 2	si	no	<input type="checkbox"/>
23. Il docente usufruisce della precedenza prevista dall'art. 33, comma 6, della L. 104/92?	2 3	si	no	<input type="checkbox"/>
24. Il docente usufruisce della precedenza prevista dall'art. 21 della L. 104/92?	2 4	si	no	<input type="checkbox"/>
25. Il docente usufruisce della precedenza prevista dall'art. 33, commi 5 e 7 L. 104/92 nei limiti previsti dall'art. 13 comma 1 punto IV del contratto mobilità?	25	{ assistenza figlio { assistenza coniuge/genitore		<input type="checkbox"/>
		si	no	<input type="checkbox"/>
La precedenza si applica alla prima fase dei trasferimenti				
26. Il docente usufruisce della precedenza prevista per i coniugi conviventi del personale militare o che percepisce indennità di pubblica sicurezza? (art. 13, comma 1, punto VI, contratto mobilità)	2 6	si	no	<input type="checkbox"/>
27. Il docente usufruisce della precedenza prevista dall'art. 18 della L. 3/8/99 n.265? (art. 13, comma 1, punto VII, contratto mobilità)	2 7	si	no	<input type="checkbox"/>
28. Il docente usufruisce della precedenza prevista a seguito della riduzione delle aspettative sindacali retribuite? (art. 13, comma 1, punto VIII, contratto mobilità)	2 8	si	no	<input type="checkbox"/>

REQUISITI

29 Possesso dei requisiti per il trasferimento richiesto (certificato di idoneità rilasciato dall'Ordinario diocesano delle diocesi richieste)	29	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
--	----	--------------------------	--------------------------

SEZIONE F - PREFERENZE

NUM.	CODICE	DIOCESI - DIZIONE IN CHIARO
1		
2		
3		
4		
5		

Data ____ / ____ / _____	Firma del Docente _____
Visto: - la domanda è completa degli allegati dichiarati	Firma del Dirigente _____

IRC - DOMANDA DI TRASFERIMENTO

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO - ANNO
SCOLASTICO 2021/2022

SEZIONE A

ALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 	RISERVATO ALL'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE Protocollo. N..... del...../...../.....
RISERVATO AL DIRIGENTE SCOLASTICO Protocollo	

SEZIONE B

___/___ sottoscritt___ chiede il trasferimento:

1) <input type="checkbox"/> nelle scuole secondarie in altre Diocesi della medesima regione	Regione <input style="width: 100%;" type="text"/>
2) <input type="checkbox"/> nelle scuole secondarie in altre Diocesi di altra regione	Regione <input style="width: 100%;" type="text"/>
3) <input type="checkbox"/> nelle scuole secondarie in Diocesi interregionali	Regioni <input style="width: 100%;" type="text"/>

SEZIONE C - DATI ANAGRAFICI

SITUAZIONE ANAGRAFICA						
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>					
COGNOME	NOME					
<table style="width: 100%; border: 1px solid black;"> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center; font-size: x-small;"> <input style="width: 90%;" type="text"/> giorno </td> <td style="width: 33%; text-align: center; font-size: x-small;"> <input style="width: 90%;" type="text"/> mese </td> <td style="width: 33%; text-align: center; font-size: x-small;"> <input style="width: 90%;" type="text"/> anno </td> </tr> </table> DATA DI NASCITA	<input style="width: 90%;" type="text"/> giorno	<input style="width: 90%;" type="text"/> mese	<input style="width: 90%;" type="text"/> anno	<table style="width: 100%; border: 1px solid black;"> <tr> <td style="width: 10%; text-align: center; font-size: x-small;"> <input style="width: 90%;" type="text"/> sigla </td> <td style="width: 90%;"><input style="width: 98%;" type="text"/></td> </tr> </table> provincia per esteso PROVINCIA DI NASCITA	<input style="width: 90%;" type="text"/> sigla	<input style="width: 98%;" type="text"/>
<input style="width: 90%;" type="text"/> giorno	<input style="width: 90%;" type="text"/> mese	<input style="width: 90%;" type="text"/> anno				
<input style="width: 90%;" type="text"/> sigla	<input style="width: 98%;" type="text"/>					
RESIDENZA ATTUALE						
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/> sigla				
comune	provincia per esteso					
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 90%;" type="text"/> c.a.p.	<input style="width: 95%;" type="text"/> telefono				
via						
SITUAZIONE DI RUOLO						
<input style="width: 95%;" type="text"/> DIOCESI DI TITOLARITA'						
<input style="width: 95%;" type="text"/>	<input style="width: 95%;" type="text"/>					
COMUNE DI SERVIZIO	SCUOLA DI SERVIZIO					

DOCUMENTI ALLEGATI

1	2	3
4	5	6
7	8	9

SEZIONE D - TABELLA DI VALUTAZIONE PER TRASFERIMENTI (ALLEGATO 2 DEL CCNI MOBILITA', TABELLA A)

ANZIANITA' DI SERVIZIO

- | | | | | |
|--|---|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 1. Anzianità di servizio effettivamente prestato dopo la decorrenza giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza (lettere A e A1) | 1 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | Anni | | |
| 2. Anzianità derivante da retroattività giuridica della nomina non coperta da effettivo servizio (lettere B e B1, nota 4) | 2 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | Anni | | |
| 3. Anzianità complessiva di anni di servizio pre-ruolo (lettera B e B1) | 3 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | Anni | | |
| 4. Anzianità di servizio di ruolo (almeno 3 anni) prestati senza soluzione di continuità nella classe di concorso e nella scuola di titolarità (lettera C) | 4 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | Anni | | |
| 5. Punteggio aggiuntivo (lettera D) | 5 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | si | no | |

ESIGENZE DI FAMIGLIA (Titolo II della Tabella)

- | | | | |
|--|---|----------------------|--------------------------|
| 6. Comune di ricongiungimento per trasferimento (lettera A) | 6 | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |
| 7. Comune dove possono essere assistiti i figli disabili, tossicodipendenti, etc (lettera D) | 7 | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |
| 8. Numero dei figli che non abbiano compiuto sei anni di età (lettera B) | 8 | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |
| 9. Numero dei figli di età superiore a sei anni, ma non superiore ai diciotto o che si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro (lettera C) | 9 | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |

TITOLI GENERALI (Titolo II della Tabella)

- | | | | | |
|--|----|---|----------------------|--------------------------|
| 10. Idoneità conseguita a seguito di superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (c) (lettera A) | 10 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | si | no | |
| 11. Numero di diplomi di specializzazione conseguiti in corsi post-laurea (lettera B) | 11 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |
| 12. Numero di diplomi universitari conseguiti oltre il titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (lettera C) | 12 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |
| 13. Numero di corsi di perfezionamento e/o master di durata non inferiore ad un anno (lettera D nota 14 allegato D contratto mobilità) | 13 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |
| 14. Numero di diplomi di laurea conseguiti oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza (lettera E) | 14 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |
| 15. Conseguimento del dottorato di ricerca (lettera F) | 15 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | si | no | |
| 16. Numero di partecipazioni agli esami di stato (lettera H) | 16 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |
| 17. Corso di Perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera | 17 | { con certificazione di Livello C1 del QCER (lettera I) <input type="text"/> <input type="text"/> | | <input type="checkbox"/> |
| | | { senza certificazione di Livello B2 del QCER (lettera L) <input type="text"/> <input type="text"/> | | <input type="checkbox"/> |
| | | si | no | |
| | | si | no | |

SEZIONE E - PRECEDENZE

- | | | | | |
|--|----|----------------------|----------------------|--------------------------|
| 18. Il docente usufruisce della precedenza prevista per non vedenti? (art. 3 L. 28/91 N.120) | 18 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | si | no | |
| 19. Il docente usufruisce della precedenza prevista per gli emodializzati? (art. 61 L. 270/82) | 19 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | si | no | |

PRECEDENZE

20. Il docente usufruisce della precedenza prevista per gli aventi necessità di cure a carattere continuativo?	2 0	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/>
21. Il docente usufruisce della precedenza prevista dall'art. 33, comma 6, della L. 104/92?	2 1	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/>
22. Il docente usufruisce della precedenza prevista dall'art. 21 della L. 104/92?	2 2	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/>
23. Il docente usufruisce della precedenza prevista dall'art. 33, commi 5 e 7 L. 104/92 nei limiti previsti dall'art. 13 comma 1 punto IV del contratto mobilità?	2 3	{ assistenza figlio <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no		<input type="checkbox"/>
		{ assistenza coniug/genitore <input type="checkbox"/> sì <input type="checkbox"/> no		
La precedenza si applica alla prima fase dei trasferimenti <input type="checkbox"/>				
24. Il docente usufruisce della precedenza prevista per i coniugi conviventi del personale militare o che percepisce indennità di pubblica sicurezza? (art. 13, comma 1, punto VI, contratto mobilità)	2 4	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/>
25. Il docente usufruisce della precedenza prevista dall'art. 18 della L. 3/8/99 n.265? (art. 13, comma 1, punto VII, contratto mobilità)	2 5	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/>
26. Il docente usufruisce della precedenza prevista a seguito della riduzione delle aspettative sindacali retribuite? (art. 13, comma 1, punto VIII, contratto mobilità)	2 6	<input type="checkbox"/> sì	<input type="checkbox"/> no	<input type="checkbox"/>

REQUISITI

27. Possesso dei requisiti per il trasferimento richiesto (certificato di idoneità rilasciato dall'Ordinario diocesano delle diocesi richieste)	2 7	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
---	-----	--------------------------	--------------------------

SEZIONE F - PREFERENZE

NUM.	CODICE	DIOCESI - DIZIONE IN CHIARO
1		
2		
3		
4		
5		

Data ___ / ___ / _____	Firma del Docente _____
Visto: - la domanda è completa degli allegati dichiarati	Firma del Dirigente _____



Ministero dell'istruzione

Ordinanza sulla mobilità degli insegnanti religione cattolica anno scolastico 2021/2022

Il Ministro dell'istruzione

- VISTA la legge 25 marzo 1985, n. 121, recante *“Ratifica ed esecuzione dell'accordo, con protocollo addizionale, firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929, tra la Repubblica italiana e la Santa Sede”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751, recante *“Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1990, n. 202, recante *“Esecuzione dell'intesa tra l'autorità scolastica italiana e la Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, che modifica l'intesa del 14 dicembre 1985, resa esecutiva in Italia con decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1985, n. 751”*;
- VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante *“Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado”*;
- VISTA la legge 23 ottobre 1992, n. 421, recante *“Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanità, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale”*;
- VISTO il decreto-legge 27 agosto 1993, n. 324, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 423, recante *“Proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unità sanitarie locali, nonché norme per le attestazioni da parte delle unità sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi”*;
- VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”*;
- VISTA la legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante *“Misure di razionalizzazione della finanza pubblica”*;
- VISTA la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante *“Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa”*;
- VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante *“Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo”*;
- VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante *“Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico”*;
- VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante *“Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”*;



Ministero dell'istruzione

- VISTO il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, recante *“Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002”*;
- VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante *“Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/96/CE”*;
- VISTA la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante *“Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado”*;
- VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, recante *“Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, *“Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;
- VISTO il Regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 166, con il quale è stato emanato il *“Regolamento di organizzazione del Ministero dell'istruzione”*;
- VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, recante *“Esecuzione dell'intesa tra il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e il Presidente della Conferenza episcopale italiana per l'insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 28 giugno 2012”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 24 marzo 2005, n. 42, recante *“Disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale insegnante di religione cattolica – a.s. 2004-2005”*;
- VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 aprile 2006, n. 37, recante *“Disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale insegnante di religione cattolica – a.s. 2005-2006”*;
- VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 luglio 2007, n. 61, recante *“Disposizioni sulle assunzioni con contratto a tempo indeterminato per il personale insegnante di religione cattolica – a.s. 2007-2008”*;



Ministero dell'istruzione

- VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto “Scuola”, per il quadriennio giuridico 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto il 29 novembre 2007;
- VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto “Istruzione e ricerca” per il triennio giuridico ed economico 2016 – 2018, sottoscritto in data 19 aprile 2018;
- VISTO il contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto in data 6 marzo 2019;
- VISTA l’ordinanza ministeriale sulla mobilità del personale della scuola 2021/2022;
- RITENUTO di dover dettare, ai sensi dell’articolo 462 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, per l’anno scolastico 2021/2022, specifiche disposizioni ed istruzioni in materia di mobilità del personale docente di religione cattolica, con particolare riguardo alla fissazione dei termini di presentazione delle domande, alla indicazione degli atti e dei documenti che gli aspiranti devono produrre a corredo delle domande stesse e alla determinazione degli adempimenti a carico degli uffici e delle istituzioni scolastiche;
- CONSIDERATO che gli insegnanti di religione cattolica, ancorché assunti nei ruoli dello Stato, sono vincolati da specifiche norme di natura concordataria e sono assegnati, e incardinati, a circoscrizioni territoriali diocesane che non coincidono con le circoscrizioni amministrative che regolano la titolarità del restante personale della scuola;
- RITENUTO di non poter trattare in maniera automatica la procedura di mobilità degli insegnanti di religione cattolica, ma di dover ricorrere, anche per quest’anno, ad una gestione manuale delle procedure relative a detto personale;
- SENTITE le organizzazioni sindacali del comparto Istruzione e ricerca;

ORDINA

Articolo 1

(Campo di applicazione dell’ordinanza e principi generali)

1. La presente ordinanza disciplina la mobilità per l’anno scolastico 2021/2022 degli insegnanti di religione cattolica assunti nei ruoli di cui alla legge n. 186 del 2003. Le disposizioni contenute nella presente ordinanza determinano le modalità di applicazione delle disposizioni dell’articolo 27 del contratto collettivo nazionale integrativo, concernente la mobilità del personale della scuola per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto in data 6 marzo 2019.
2. Nel rispetto della normativa concordataria vigente, in tutte le operazioni di mobilità che li riguardano, gli insegnanti di religione cattolica devono essere in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall’Ordinario della diocesi di destinazione e deve essere raggiunta una intesa sulla



Ministero dell'istruzione

loro utilizzazione tra il medesimo Ordinario diocesano e il Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale o un suo delegato relativamente alla sede o alle sedi di servizio. Nell'individuare un posto di insegnamento, le autorità scolastica ed ecclesiastica citate possono eccezionalmente configurare cattedre o posti misti, articolati contemporaneamente su scuola dell'infanzia e scuola primaria o su scuola secondaria di primo e secondo grado.

3. Gli insegnanti di religione cattolica hanno titolarità in un organico regionale articolato per ambiti territoriali diocesani e sono utilizzati nelle singole sedi scolastiche sulla base di un'intesa tra il Dirigente preposto all'Ufficio scolastico regionale e l'Ordinario diocesano competente. Detta assegnazione di sede si intende confermata di anno in anno qualora permangano le condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.
4. Possono partecipare alle procedure di mobilità territoriale a domanda per transitare nel contingente di diocesi diversa da quella di appartenenza, ubicata nella stessa regione di titolarità, gli insegnanti di religione cattolica che, con l'anno scolastico 2020/2021, abbiano maturato almeno due anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo.
5. Possono partecipare alle procedure di mobilità territoriale a domanda per acquisire la titolarità in altra regione, con conseguente assegnazione al contingente di altra diocesi, gli insegnanti di religione cattolica che, con l'anno scolastico 2020/2021, abbiano maturato almeno tre anni di anzianità giuridica di servizio in ruolo.
6. La mobilità professionale degli insegnanti di religione cattolica, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 186 del 2003, è limitata al passaggio dal settore formativo corrispondente al ruolo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e primaria al settore formativo corrispondente al ruolo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, o viceversa. Possono partecipare a detta mobilità professionale gli insegnanti che, avendo superato il periodo di prova, siano in possesso dell'idoneità concorsuale anche per il settore formativo richiesto e dell'idoneità ecclesiastica rilasciata, per l'ordine e grado di scuola richiesto, dall'Ordinario diocesano competente.
7. Ferma restando la condizione di titolarità di cui al comma 3, è riconosciuto agli insegnanti di religione cattolica il punteggio per la continuità nella sede di servizio di cui alla nota (5) e (5 bis) dell'allegato 2 al CCNI per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, sottoscritto in data 6 marzo 2019, in analogia con quanto riconosciuto ai docenti titolari di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado. Ai fini dell'attribuzione del punteggio per la mobilità a domanda, il primo anno di servizio utile per la spendibilità del triennio decorre dall'a.s. 2013-2014 mentre, ai fini della predisposizione della graduatoria regionale articolata per ambiti territoriali diocesani, di cui all'articolo 10, comma 4 della presente ordinanza, il punteggio relativo alla continuità didattica sulla medesima scuola oppure sulla medesima sede (Comune) di servizio è calcolato a partire dall'a.s. 2009-2010 per la graduatoria relativa all'individuazione dei docenti soprannumerari. Ai sensi dell'articolo 27, comma 8, del citato CCNI, l'insegnante di religione cattolica interamente utilizzato in altra scuola non a domanda volontaria, ma a causa della carenza di ore sufficienti a costituire la cattedra o il posto, non perde il diritto all'attribuzione del punteggio per



Ministero dell'istruzione

la continuità. Per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22 il docente di religione di cui all'antecedente periodo ha diritto a precedenza nel caso in cui richieda l'utilizzazione per rientrare nella sede in cui prestava servizio nell'anno scolastico 2012/2013 o 2013/2014 o 2014/2015 o 2015/16 o 2016/17 o 2017/18 o 2018/19, in riferimento alla mobilità per l'anno scolastico 2020/21, ovvero fino al 2019/20 per la mobilità del 2021/22, ferma restando l'intesa tra l'Ordinario diocesano e il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.

8. Gli insegnanti di religione cattolica assunti nel ruolo della scuola dell'infanzia e primaria, ma assegnati alla scuola dell'infanzia in quanto in possesso dei soli titoli di qualificazione per l'insegnamento nella scuola dell'infanzia, possono partecipare alle operazioni di mobilità territoriale unicamente per utilizzazioni in scuole dell'infanzia. Ove abbiano conseguito nel frattempo una qualificazione che li abiliti ad insegnare anche nella scuola primaria e siano in possesso della specifica idoneità all'insegnamento della religione cattolica anche nella scuola primaria, possono partecipare alle operazioni di mobilità, sempre d'intesa con l'autorità ecclesiastica competente, su una sede di scuola primaria o su un posto misto di scuola primaria e dell'infanzia.
9. Le tabelle allegare al contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola sono valide, con le precisazioni di cui al successivo articolo 4, anche per la mobilità degli insegnanti di religione cattolica.
10. La presente ordinanza è diramata a mezzo della rete Internet ed affissa agli albi degli Uffici scolastici regionali, degli Uffici territorialmente competenti e delle istituzioni scolastiche.

Articolo 2

(Termini per le operazioni di mobilità)

1. Le domande di mobilità devono essere presentate dal personale interessato di cui al precedente articolo, dal 31 marzo 2021 al 26 aprile 2021.
2. Il termine per la pubblicazione di tutti i movimenti di detto personale, come definiti dall'articolo 27 del CCNI, è fissato al 14 giugno 2021.
3. Il termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande è fissato al 4 giugno 2021.

Articolo 3

(Presentazione delle domande)

1. Gli insegnanti di religione cattolica di cui all'articolo 1 devono indirizzare le domande di trasferimento e di passaggio, redatte in conformità agli appositi modelli riportati negli allegati alla presente ordinanza e corredate dalla relativa documentazione, all'Ufficio scolastico regionale della regione di titolarità e presentarle al dirigente dell'istituzione scolastica presso la quale prestano servizio.
2. Nel caso di diocesi che insistono sul territorio di più regioni, gli insegnanti di religione cattolica, a prescindere dall'ubicazione della sede diocesana, devono indirizzare le domande di trasferimento e



Ministero dell'istruzione

di passaggio, redatte in conformità ai modelli allegati e corredate della relativa documentazione, all'Ufficio scolastico regionale della regione in cui si trova l'istituzione scolastica presso la quale prestano servizio e al dirigente scolastico della medesima istituzione scolastica.

3. Le domande dei docenti appartenenti ai ruoli della Val d'Aosta, tese ad ottenere il trasferimento o il passaggio nelle scuole del rimanente territorio nazionale, devono essere inviate all'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte.
4. Le domande devono contenere le seguenti informazioni: generalità dell'interessato (le donne coniugate indicano esclusivamente il cognome di nascita); regione di titolarità; diocesi e scuola presso la quale l'insegnante presta servizio per utilizzazione nel corrente anno scolastico.
5. I docenti devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità ai seguenti allegati e secondo le istruzioni riferite agli allegati medesimi:
 - scuole dell'infanzia e primarie
 - scuole secondarie di I e II grado
6. I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio devono presentare distintamente una domanda per il trasferimento e una domanda per il passaggio, precisando, nella domanda di passaggio, a quale delle due intendano dare la precedenza. In mancanza di indicazioni chiare viene data precedenza al trasferimento.
7. In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio è consentito documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l'altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima.
8. Le domande devono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al contratto collettivo nazionale integrativo con le specificazioni previste dal successivo articolo 4. Le domande di trasferimento devono contenere il certificato di riconoscimento dell'idoneità ecclesiastica rilasciato dall'Ordinario della diocesi di destinazione. Le domande di passaggio devono contenere l'indicazione relativa al possesso della specifica idoneità concorsuale, oltre all'idoneità ecclesiastica rilasciata, per l'ordine e grado di scuola richiesto, dall'Ordinario diocesano competente. Non saranno prese in considerazione le domande prive della dichiarazione di idoneità dell'Ordinario diocesano competente.
9. I titoli di servizio valutabili ai sensi della relativa tabella devono essere attestati dall'interessato sotto la propria responsabilità con dichiarazione personale in carta semplice e riportati nell'apposita casella del modulo di domanda.
10. I titoli valutabili per esigenze di famiglia devono essere documentati secondo quanto indicato nell'articolo 4 dell'O.M. 2021/2022, concernente la mobilità del personale della scuola.
11. Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti a norma delle disposizioni vigenti.

Articolo 4

(Documentazione delle domande)



Ministero dell'istruzione

1. Le domande sono prese in esame solo se redatte utilizzando l'apposito modulo allegato alla presente ordinanza, disponibile nella rete Internet. Il mancato utilizzo dell'apposito modulo comporta l'annullamento delle domande.
2. Le domande vanno corredate dalla certificazione di idoneità rilasciata dall'Ordinario diocesano di destinazione, nonché dalle dichiarazioni, in carta semplice, dei servizi prestati, redatte in conformità al modello D allegato alla presente ordinanza.
3. La valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli deve avvenire ai sensi della tabella allegata al contratto collettivo nazionale integrativo e va effettuata esclusivamente in base alla documentazione, in carta semplice, da produrre da parte degli interessati unitamente alla domanda, nei termini previsti. Nell'ambito della valutazione delle esigenze di famiglia i punteggi riferiti al figlio si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.
4. In relazione alle tabelle A e B per la valutazione dei titoli ai fini dei trasferimenti a domanda e d'ufficio e ai fini della mobilità professionale, si noti che nei confronti degli insegnanti di religione cattolica non trovano di fatto applicazione i punteggi previsti alle lettere B2), C1) e D) riferiti all'anzianità di servizio. Pertanto non andranno compilate le caselle corrispondenti nel modulo domanda. In relazione ai titoli generali (punto A3 della tabella per i trasferimenti e punto B2 della tabella per la mobilità professionale), va riconosciuto il punteggio relativo alla lettera A), superamento di un pubblico concorso ordinario, data la natura particolare del concorso riservato cui tutti gli insegnanti di religione cattolica hanno partecipato. Tra i titoli previsti nel medesimo punto alla lettera B) della tabella A e lettera C) della tabella B deve essere compreso anche ogni diploma di specializzazione di durata almeno biennale riconducibile ad una delle discipline di cui all'allegato A del decreto ministeriale del 15 luglio 1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni, conseguito dopo la laurea o la licenza presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana. Tra i titoli previsti alla successiva lettera C) della tabella A e lettera D) della tabella B deve essere compreso anche ogni diploma di scienze religiose, magistero in scienze religiose, laurea (triennale) in scienze religiose ed ogni titolo di baccalaureato o equivalente conseguito in una delle discipline di cui all'allegato A del decreto ministeriale del 15 luglio 1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana, in aggiunta al titolo che ha consentito l'accesso al ruolo. Tra i titoli previsti alla lettera D) della tabella A e lettera E) della tabella B deve essere compreso anche ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un anno ed ogni master di primo o secondo livello attivati da facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana in materie riconducibili alle discipline di cui all'allegato A del decreto ministeriale del 15 luglio 1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni. Tra i titoli previsti alla lettera E) della tabella A e lettera F) della tabella B deve essere compreso anche ogni titolo di licenza, laurea magistrale o equivalente conseguito in una delle discipline di cui all'allegato A del decreto ministeriale del 15 luglio 1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni presso facoltà teologiche o istituzioni



Ministero dell'istruzione

accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana, in aggiunta al titolo che ha consentito l'accesso al ruolo, ivi inclusa la laurea magistrale in scienze religiose. Tra i titoli previsti alla lettera F) della tabella A e lettera G) della tabella B deve essere compreso anche il conseguimento del dottorato in una delle discipline di cui all'allegato A del decreto ministeriale del 15 luglio 1987 e sue successive modificazioni ed integrazioni presso facoltà teologiche o istituzioni accademiche di diritto pontificio comprese negli elenchi forniti dalla Conferenza Episcopale Italiana, in aggiunta al titolo che ha consentito l'accesso al ruolo. Non trova infine applicazione il punteggio previsto alla lettera H) della tabella A e lettera I) della tabella B. Pertanto non vanno compilate le corrispondenti caselle dei moduli domanda.

In relazione alla tabella B per la valutazione dei titoli ai fini della mobilità professionale, nei confronti degli insegnanti di religione non trovano applicazione i punteggi di cui ai titoli generali (B2) riferiti alle lettere I) e L). Pertanto non andranno compilate le relative caselle nel modulo domanda.

5. Il servizio prestato, per almeno 180 giorni o alle condizioni previste dalla nota 4 dell'allegato 2 del contratto collettivo nazionale integrativo, in insegnamento diverso da quello di religione cattolica è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo. Non è riconoscibile il servizio prestato nell'insegnamento della religione cattolica, successivamente al 1° settembre 1990, senza il possesso del prescritto titolo di qualificazione. Nel caso di titolo conseguito in costanza di servizio, il servizio medesimo è riconoscibile a partire dalla data di conseguimento.
6. A tutti gli insegnanti di religione cattolica è consentito far valere come titolo di accesso al ruolo quello più conveniente tra quelli eventualmente posseduti e, di conseguenza, far valere gli altri come titoli aggiuntivi, a prescindere da quelli effettivamente utilizzati e valutati in occasione del concorso per l'accesso al ruolo. Come previsto al punto 4.6.2. del decreto del Presidente della Repubblica n. 751 del 1985, confermato dal decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 2012 al punto 4.3.2, sono da ritenere dotati della qualificazione necessaria per il loro insegnamento «gli insegnanti di religione cattolica delle scuole secondarie e quelli incaricati di sostituire nell'insegnamento della religione cattolica l'insegnante di classe nelle scuole elementari, che con l'anno scolastico 1985-1986 abbiano cinque anni di servizio». Pertanto, i servizi prestati dai soggetti in possesso dei requisiti sopra citati sono da valutare ai fini della mobilità, ivi incluso il quinquennio utilizzato come titolo di qualificazione.
7. Ai fini della validità di tale documentazione si richiamano le disposizioni contenute nelle predette tabelle di valutazione, che valgono per gli insegnanti di entrambi i ruoli.
8. Relativamente alla lettera C) del punto A2 – esigenze di famiglia – della tabella di valutazione per i trasferimenti (allegato 2), lo stato di figlio maggiorenne che, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, si trovi nell'assoluta o permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, deve essere documentato con certificazione o copia autenticata della stessa rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesistenti commissioni sanitarie provinciali. Relativamente alla lettera D) del punto A2 – esigenze di famiglia – della medesima tabella, il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del genitore deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura. Il bisogno, da parte dei



Ministero dell'istruzione

medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessità la residenza o il domicilio nella sede dell'istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall'azienda sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare. L'interessato deve, altresì, comprovare con dichiarazione personale, redatta a norma delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (di seguito, DPR 445 del 2000), che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito soltanto in un comune sito nel territorio della diocesi richiesta per trasferimento, in quanto nel territorio della diocesi di attuale titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale il medesimo può essere assistito. Per i figli tossicodipendenti, l'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentata con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione stessa (articoli 114, 118 e 122 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309). L'interessato deve comprovare, sempre con dichiarazione personale, che il figlio tossicodipendente può essere assistito soltanto nel comune sito nel territorio della diocesi richiesta per trasferimento in quanto nella diocesi di attuale titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perché in tale comune/residenza abituale il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia, come previsto dall'articolo 122, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990. In mancanza di detta dichiarazione, la documentazione esibita non viene presa in considerazione.

9. Nel caso dei trasferimenti per i quali si intendano far valere le precedenze di cui all'articolo 13 del CCNI sulla mobilità, il comune di residenza dei familiari deve appartenere al territorio della diocesi per la quale si chiede il trasferimento. L'effettiva assegnazione dell'insegnante di religione cattolica ad una scuola situata nel comune di residenza dei familiari è tuttavia regolata dall'intesa che l'Ufficio scolastico regionale raggiunge con l'Ordinario diocesano per l'utilizzazione dell'insegnante.
10. A norma delle disposizioni contenute nel DPR 445 del 2000, l'interessato può attestare con dichiarazioni personali l'esistenza di figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato, il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi, la residenza e il domicilio delle medesime, l'inclusione nella graduatoria di merito in pubblico concorso per esami, di cui andranno indicati gli estremi e la posizione di graduatoria occupata, i diplomi di specializzazione, i diplomi universitari, i corsi di perfezionamento, i diplomi di laurea, il dottorato di ricerca. La residenza del familiare deve essere attestata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel DPR 445 del 2000, nella quale l'interessato deve dichiarare che la decorrenza dell'iscrizione anagrafica è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all'albo dell'Ufficio territorialmente competente dell'O.M. concernente la mobilità. Il domicilio deve essere attestato con dichiarazione personale redatta ai sensi della normativa suddetta, nella quale l'interessato deve dichiarare che la decorrenza dell'elezione del domicilio è anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all'albo dell'Ufficio territorialmente competente dell'O.M. concernente la mobilità. Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dalla lettera D) del punto A3 – titoli generali – della tabella per i trasferimenti



Ministero dell'istruzione

e dalla lettera E) del punto B2 – titoli generali – della tabella per la mobilità professionale, nella relativa dichiarazione deve essere indicata la durata, almeno annuale, del corso con il superamento della prova finale. Per gli insegnanti della scuola secondaria, nel caso in cui il titolo di accesso al ruolo sia costituito da un diploma di laurea valido nell'ordinamento italiano, unitamente a un diploma rilasciato da un istituto di scienze religiose riconosciuto dalla Conferenza Episcopale Italiana, i titoli devono essere valutati congiuntamente e ciascuno dei due non può essere valutato separatamente come titolo aggiuntivo.

11. Il personale che chiede il passaggio deve dichiarare di possedere l'idoneità concorsuale relativa al ruolo richiesto e deve allegare il riconoscimento di idoneità ecclesiastica relativa all'insegnamento della religione cattolica nell'ordine e grado richiesto, rilasciato dall'Ordinario diocesano competente per territorio.
12. In attuazione dell'articolo 13, comma 1, punto VIII) del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola, il personale che, a seguito della riduzione del numero delle aspettative sindacali retribuite, intenda avvalersi della precedenza nei trasferimenti interregionali a domanda, deve dichiarare di aver svolto attività sindacale e di aver avuto il domicilio negli ultimi tre anni nel territorio della diocesi richiesta; tale diritto può essere esercitato solo nell'anno successivo al venire meno del distacco sindacale.
13. Per quanto riguarda la documentazione e le certificazioni prodotte ai sensi della presente ordinanza e del CCNI sulla mobilità, gli Uffici scolastici regionali e le istituzioni scolastiche sono tenuti all'osservanza delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive contenute nel DPR 445 del 2000.
14. I responsabili dell'Ufficio scolastico regionale potranno procedere, ove ne ravvisino l'opportunità, ad una verifica d'ufficio della veridicità delle dichiarazioni personali rilasciate. Le procedure di controllo sono effettuate secondo quanto previsto dagli articoli 71 e 72 del DPR 445 del 2000.
15. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi, nei casi previsti dal DPR 445 del 2000, sono puniti a norma delle disposizioni vigenti in materia.

Articolo 5

(Rettifiche, revocche e rinunce)

1. Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio, non è più consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l'ordine) le preferenze già espresse, né la documentazione allegata.
2. È consentita la revoca delle domande di movimento presentate. La richiesta di revoca deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata all'Ufficio scolastico regionale della regione di titolarità dell'interessato ed è presa in considerazione soltanto se pervenuta entro il 4 giugno 2021.
3. L'aspirante, qualora abbia presentato più domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o solo una. In tale ultimo caso, deve chiaramente indicare la domanda per la quale chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione, la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.



Ministero dell'istruzione

4. Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia non venga richiesta per gravi sopravvenuti motivi, debitamente comprovati, e a condizione, altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell'organico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciataro non influisce sui trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi.
5. Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, essere concluso con un provvedimento espresso.

Articolo 6

(Organi competenti a disporre i trasferimenti ed i passaggi.

Pubblicazione del movimento e adempimenti successivi)

1. I trasferimenti ed i passaggi degli insegnanti di religione cattolica sono disposti dal Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale o da un suo delegato per ciascuna delle diocesi di competenza entro le date stabilite dal precedente articolo 2. La graduatoria di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene affissa all'albo dell'Ufficio scolastico regionale, con l'indicazione, a fianco di ogni nominativo, della diocesi di destinazione, del punteggio complessivo e delle eventuali precedenza, nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e al regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679.
2. Agli insegnanti che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso la scuola di servizio.
3. Contemporaneamente alla pubblicazione degli elenchi e alla comunicazione del provvedimento alle istituzioni scolastiche, gli Uffici scolastici regionali provvedono alle relative comunicazioni: alla istituzione scolastica di provenienza, alla diocesi di provenienza, alla diocesi di destinazione, alla competente ragioneria territoriale dello stato.
4. L'elenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene trasmesso dall'Ufficio scolastico regionale all'Ordinario diocesano competente. Contestualmente a detta trasmissione, il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale o un suo delegato stabilisce gli opportuni contatti con le diocesi di competenza per definire l'intesa relativa alla sede di utilizzazione degli insegnanti oggetto di detti movimenti.
5. L'intesa sulla sede di utilizzazione di ciascun insegnante deve essere raggiunta entro il 24 giugno 2021 e di essa deve essere data comunicazione ai dirigenti scolastici delle scuole di provenienza e di destinazione degli insegnanti interessati. Il dirigente scolastico della scuola di destinazione deve comunicare l'avvenuta assunzione di servizio con l'inizio del nuovo anno scolastico all'Ufficio scolastico regionale, alla diocesi e alla competente ragioneria territoriale dello stato.

Articolo 7

(Fascicolo personale)

1. I dati personali dei soggetti interessati alla mobilità devono essere utilizzati solo per fini di carattere istituzionale e per l'espletamento delle procedure legate alla stessa mobilità; i dati in questione



Ministero dell'istruzione

possono essere comunicati o diffusi ai soggetti pubblici alle condizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali” e al decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili personali si fa riferimento ai principi generali richiamati dal citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dal regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679.

2. I fascicoli personali di coloro che risultano trasferiti sono trasmessi, a cura dell'istituzione scolastica di provenienza, all'istituzione scolastica di destinazione con l'inizio del nuovo anno scolastico.

Articolo 8

(Domanda di utilizzazione, di trasferimento e di passaggio)

1. Gli insegnanti di religione cattolica possono chiedere l'utilizzazione in altra sede della stessa diocesi in occasione dei movimenti di assegnazione provvisoria e utilizzazione regolati da apposito contratto collettivo nazionale integrativo. In quella stessa occasione gli insegnanti in servizio in diocesi che insistono sul territorio di più regioni possono presentare domanda di utilizzazione in una sede scolastica appartenente alla stessa diocesi ma ad una regione diversa. In questo caso i Direttori generali degli Uffici scolastici regionali coinvolti stabiliscono i necessari accordi per le opportune compensazioni di organico.
2. Le sedi assegnate per utilizzazione agli insegnanti di religione cattolica si intendono confermate automaticamente di anno in anno qualora permangano le condizioni e i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge, cioè finché permanga la disponibilità oraria nell'istituzione scolastica e finché non sia modificata l'intesa tra l'Ordinario diocesano e il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale. In caso di utilizzazione con completamento orario esterno, la conferma automatica riguarda la sede in cui l'insegnante ha il maggior numero di ore, ovvero quella che figura per prima nel decreto di utilizzazione; ferma restando tale sede, in caso di variazione oraria in una delle sedi deve essere comunque raggiunta una specifica intesa tra l'Ordinario diocesano competente e il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale.
3. Gli insegnanti di religione cattolica, con una stessa domanda, possono chiedere il trasferimento in altre diocesi della medesima regione o in altre diocesi di diversa regione, o congiuntamente per le une e per le altre.
4. In materia di mobilità professionale gli insegnanti di religione cattolica, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 186 del 2003, possono chiedere solo il passaggio al ruolo del medesimo insegnamento di religione cattolica in diverso settore formativo, qualora siano in possesso dell'idoneità concorsuale relativa all'altro settore formativo e dell'idoneità ecclesiastica rilasciata dall'Ordinario diocesano competente per l'ordine e grado scolastico richiesto. Gli insegnanti di religione cattolica, pertanto, non possono chiedere il passaggio ad altro tipo di insegnamento anche se in possesso dei titoli di qualificazione previsti per tale servizio.
5. Gli insegnanti che intendono chiedere contemporaneamente trasferimento e passaggio devono precisare, nell'apposita sezione del modulo domanda, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intendono dare precedenza. In mancanza di indicazioni chiare viene data precedenza al



Ministero dell'istruzione

trasferimento.

6. È consentito il passaggio alle scuole con lingua d'insegnamento slovena (o viceversa) a condizione che l'aspirante sia in possesso dei titoli di accesso specificamente richiesti e che sul movimento si raggiunga l'intesa con l'Ordinario diocesano competente.

Articolo 9

(Indicazione delle preferenze)

1. Le preferenze devono essere indicate nell'apposita sezione del modulo-domanda e sono relative al territorio della regione e della diocesi.
2. Gli insegnanti di religione cattolica possono chiedere il trasferimento o il passaggio in altra diocesi della stessa o di diversa regione a condizione di essere in possesso di idoneità riconosciuta dall'Ordinario della diocesi richiesta. A tale scopo, l'attestato di riconoscimento di idoneità deve essere allegato alla domanda, con la specificazione dell'ordine e grado di scuola per il quale l'insegnante è riconosciuto idoneo. In mancanza di tale ultima specificazione l'insegnante è considerato idoneo per tutti gli ordini e gradi scolastici, fermo restando che la sua destinazione su una sede specifica deve essere oggetto di intesa tra il Direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale e l'Ordinario diocesano competente per territorio.
3. Con una stessa domanda è possibile chiedere il trasferimento in più di una diocesi. Per ciascuna delle diocesi richieste deve essere allegato l'attestato di riconoscimento dell'idoneità rilasciato dall'Ordinario della diocesi richiesta.
4. Nell'assegnazione di nuova titolarità si segue l'ordine delle operazioni fissato dall'articolo 27, comma 4, del vigente CCNI sulla mobilità.
5. È possibile esprimere preferenze fino a un massimo di cinque diocesi situate, oltre che nella regione di appartenenza, anche in un'altra regione per entrambi i ruoli di provenienza degli aspiranti.
6. Qualora una diocesi insista sul territorio di più regioni, l'insegnante deve precisare nella porzione del territorio diocesano corrispondente a quale regione intende chiedere il trasferimento. Ciascuna porzione è trattata come se fosse una distinta diocesi.
7. Qualsiasi richiesta formulata in difformità alle disposizioni contenute nel presente articolo è da ritenere nulla e non produttiva di effetti.

Articolo 10

(Adempimenti dei dirigenti scolastici e degli uffici amministrativi)

1. Il dirigente scolastico, dopo l'accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata alla domanda e quella elencata, procede all'acquisizione della domanda. Effettuate tali operazioni, il dirigente scolastico deve inviare all'Ufficio scolastico regionale competente le domande originali di trasferimento e di passaggio corredate della documentazione entro il 26 aprile 2021.
2. L'Ufficio scolastico regionale, man mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse ed all'assegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle allegare al contratto sulla



Ministero dell'istruzione

mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando entro il 21 maggio 2021 alla scuola di servizio dell'insegnante, per l'immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti. L'insegnante ha facoltà di far pervenire all'Ufficio scolastico regionale, entro 10 giorni dalla ricezione, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nell'articolo 17 del contratto collettivo nazionale integrativo per gli anni scolastici relativi al triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22, concernente la mobilità del personale della scuola. In tale sede ed entro il termine suddetto il docente può anche richiedere, in modo esplicito, le opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo-domanda in modo errato, indicando l'esatta preferenza da apporre nella domanda. L'Ufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche.

3. Per gli insegnanti di religione cattolica non si dà luogo alla compilazione e pubblicazione di graduatorie d'istituto, ma si procede ugualmente all'attribuzione di un punteggio sulla base delle tabelle allegate al contratto collettivo nazionale integrativo, con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio. Detta documentazione è inviata dalle scuole all'Ufficio scolastico regionale entro il 17 maggio 2021.
4. L'Ufficio scolastico regionale competente, una volta ricevuta la documentazione di cui al comma 3, predispone, entro il 4 giugno 2021, per ciascun ruolo, una graduatoria articolata per ambiti territoriali diocesani, degli insegnanti di religione cattolica, allo scopo di individuare il personale eventualmente in soprannumero sull'organico determinato ai sensi della legge n. 186 del 2003. In tale graduatoria non può essere attribuito il punteggio per le esigenze di famiglia di cui all'allegato 2 – tabella A – A2 - lettera A) - del CCNI mobilità e non è valutabile l'anno scolastico in corso. La predisposizione della graduatoria regionale di cui al presente articolo è finalizzata all'individuazione degli eventuali soprannumerari, anche nei casi di dimensionamento della rete scolastica – così come previsto dal CCNI relativo alle utilizzazioni e alle assegnazioni provvisorie – e all'individuazione del punteggio ai fini delle operazioni di utilizzazione ed assegnazione provvisoria.

Articolo 11

(Disposizioni generali sui passaggi di ruolo)

1. Gli insegnanti di religione cattolica possono chiedere unicamente il passaggio di ruolo per transitare dal ruolo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola dell'infanzia e primaria al ruolo per l'insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado, o viceversa.
2. La domanda di passaggio di ruolo è subordinata al possesso della specifica idoneità riconosciuta dall'Ordinario diocesano competente per l'ordine e grado di scuola richiesto. Tale certificazione deve essere allegata alla domanda. Ove il certificato di idoneità ecclesiastica non specifichi l'ordine e grado di scuola per il quale l'insegnante è riconosciuto idoneo, l'insegnante medesimo è considerato idoneo per tutti gli ordini e gradi scolastici.
3. Il passaggio dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria (o viceversa) ed il passaggio dalla scuola secondaria di primo grado alla scuola secondaria di secondo grado (o viceversa) non si configurano come passaggi di ruolo, in quanto si tratta di movimenti effettuati all'interno del medesimo ruolo di



Ministero dell'istruzione

appartenenza, e sono quindi trattati in sede di utilizzazione, secondo le procedure stabilite nel relativo CCNI.

4. Con una stessa domanda è possibile chiedere il passaggio in più di una diocesi. Per ciascuna delle diocesi richieste deve essere allegato l'attestato di riconoscimento dell'idoneità rilasciato dall'Ordinario della diocesi richiesta.
5. Nell'assegnazione di nuova titolarità si segue l'ordine delle operazioni fissato dall'articolo 27, comma 4, del vigente CCNI sulla mobilità.
6. È possibile esprimere preferenze fino a un massimo di cinque diocesi situate oltre che nella regione di appartenenza anche in un'altra regione per entrambi i ruoli di provenienza degli aspiranti.

Articolo 12

(Modalità di presentazione delle domande di passaggio di ruolo)

1. Le domande, redatte in conformità agli appositi moduli, devono contenere tutte le indicazioni ivi richieste e devono essere presentate nei termini stabiliti dall'articolo 2 e secondo le disposizioni previste dal precedente articolo 11.
2. Le domande prodotte fuori termine o in difformità a quanto stabilito nel precedente comma non vengono prese in considerazione.
3. Per eventuali rettifiche, revoche o rinunce si applicano le precedenti disposizioni relative alle domande di trasferimento.

Il presente provvedimento sarà trasmesso, per i rispettivi controlli, alla Corte dei conti e all'Ufficio Centrale del bilancio.

IL MINISTRO

Prof. Patrizio Bianchi



**Firmato
digitalmente da
BIANCHI PATRIZIO
C = IT
O = MINISTERO
DELL'ISTRUZIONE**